Giurisprudenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 24255 Anno 2016
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORILIA LORENZO
Data pubblicazione: 29/11/2016

SENTENZA

sul ricorso 8417-2014 proposto da:

UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARIO D'ACUNTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI ALBERTO AJELLO;

- ricorrente -

contro

2016

2016 MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

avverso la sentenza n. 187/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

uditi gli Avvocati D'ACUNTI Carlo Mario, AJELLO Giovanni Alberto, difensori del ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Copyright dirittobancario.it

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza 11.2.2013, la Corte d'Appello di Palermo, accogliendo l'impugnazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha rigettato, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione proposta dal Banco Di Sicilia spa quale obbligato in solido contro l'ordinanza ingiunzione n. 50432 del 4.12.2011 emessa dal Ministero in relazione alla violazione dell'art. 3 della legge n. 197/1991 (omessa segnalazione di operazioni bancarie sospette, consistenti nella emissione, da parte di una società correntista presso l'Agenzia di Bagheria durante il periodo di direzione di Spanò Sergio, di circa trecento assegni bancari per complessive lire 5.799.500.000, ma tutti di importo inferiore alla soglia dei 20 milioni di lire e con l'ordine di pagamento "*a me stesso*").

Per giungere a tale conclusione la Corte d'Appello ha dapprima rigettato le eccezioni riproposte dalla banca appellata rilevando:

- che quella di decadenza era da ritenersi infondata sulla scorta della ricostruzione dei fatti, così come infondata doveva ritenersi quella di prescrizione e quella con cui si deduceva l'incompetenza del Direttore Generale ad emettere l'ingiunzione;

- che la mancata audizione del direttore Spanò non comporta la nullità del provvedimento, e che comunque era stato ascoltato il legale rappresentante della Banca;

- che appariva altresì infondata l'eccezione di mancanza

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

del parere obbligatorio della Commissione prevista dall'art. 32 del T.U. valutario, perché tale commissione era stata soppressa con decreto legge;

- che era infondata l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio del Ministero;

Superate l predette eccezioni, la Corte palermitana ha condiviso la tesi del ministero sulla natura sospetta delle operazioni bancarie consistenti nei cambi dei numerosi assegni secondo le suindicate modalità.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Unicredit spa (società incorporante del Banco di Sicilia) sulla base di dieci motivi illustrati da memoria ex art. 378 cpc a cui resiste il Ministero dell'Economia e delle Finanze con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1-2-3-4-5 Innanzitutto, è bene precisare, in risposta alla specifica eccezione mossa dal Ministero controricorrente che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013 Rv. 626154). Insomma, il fatto che un singolo motivo

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (così Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 Rv. 635452).

Nel caso di specie, la formulazione del ricorso permette di cogliere con sufficiente chiarezza le doglianze prospettate dalla banca onde consentirne l'esame separato e, d'altra parte, il controricorso non evidenzia specifici elementi che depongono in senso contrario, limitandosi, invece, alla sola enunciazione della più risalente giurisprudenza favorevole alla tesi restrittiva, che le stesse sezioni unite hanno poi superato.

Ciò chiarito, e passando all'esame delle singole censure, con la prima di esse si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 197/1991, nel testo all'epoca vigente, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc. Nel criticare la ritenuta natura sospetta delle operazioni, la Banca ricorrente si duole della mancata

dirittobancario.it

considerazione gli elementi di fatto da essa addotti per dimostrare la piena conoscenza delle condizioni del cliente e quindi della assenza della necessità di provvedere alla segnalazione. Si sofferma quindi sull'analisi dei bilanci e della solidità economica della società correntista nonché sul contenuto della consulenza tecnica di ufficio svolta nel giudizio di merito.

Col secondo e terzo motivo denunzia violazione delle stesse disposizioni e ancora l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio sempre con riferimento alla ritenuta natura sospetta delle operazioni soffermandosi, attraverso una analitica disamina, sul profilo soggettivo del cliente e sui profili oggettivi delle operazioni, per poi dedurre l'estraneità della fattispecie configurata in concreto rispetto al tipo astratto.

Col quarto motivo, si denunzia la violazione delle medesime disposizioni e il vizio di omessa pronuncia circa un fatto decisivo: ad avviso della ricorrente, la Corte d'Appello, sulla scia del fenomeno descritto dall'Avvocatura dello Stato, avrebbe desunto l'obbligo di segnalazione dal solo dato oggettivo (caratteristiche, entità e natura delle operazioni), trascurando e azzerando il margine di discrezionalità insito nell'art. 3 della legge 197/1991 che attribuisce all'operatore creditizio la valutazione del fatto. Richiama il decalogo della Banca d'Italia e ritiene che nel caso in esame sussistessero

dirittobancario.it

elementi incontroversi per ritenere corretto il prelievo degli assegni (peraltro solo 300 nell'arco di un quinquennio rispetto a 5376 operazioni); in ogni caso - aggiunge la ricorrente - mancherebbe il dolo o la colpa grave. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe dovuto motivare sul perché, stante la discrezionalità dell'operatore, si richiedesse un obbligo di segnalazione anche per operazioni di prelievo di danaro insospettabilmente "*pulito*" in quanto destinato ad esigenze aziendali; rileva altresì che allo Spanò era comunque addebitabile solo la parte degli assegni negoziati durante la propria reggenza.

Con la quinta censura, oltre alle violazioni di norme indicate nei motivi precedenti, la ricorrente deduce anche la violazione dell'art. 6 della legge 689/1981 (in tema di solidarietà dell'obbligazione per le violazioni commesse dai dipendenti), dolendosi dell'affermazione di una "*responsabilità diretta*" senza alcuna considerazione della diversa posizione dell'intermediario abilitato (datore di lavoro del preposto). Rileva che neppure l'apposto *software* (cd. sistema *GIANOS*) aveva segnalato anomalie nel periodo in esame) e quindi la Corte d'Appello, non avrebbe potuto porre a base della pronuncia la violazione di norme non poste in essere dalla banca.

Questi cinque motivi - che ben si prestano a trattazione unitaria per il prevalente riferimento alla natura delle operazioni contestate - sono privi di fondamento.

dirittobancario.it

L'articolo 3 del Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 (*Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*) stabilisce che "*il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona*".

dirittobancario.it

Come già chiarito da questa Corte (v. Sez. 5, Sentenza n. 23017 del 30/10/2009 Rv. 610701), lo scopo cui tende la norma è quello, annunziato già nel titolo del D.L. n.143 del 1991, di contrastare i fenomeni criminali, limitando l'uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenendo "l'utilizzazione dei sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; a tal fine, il legislatore - recependo anche direttive europee (cfr. D.Lgs. n. 153 del 1997) - intende reprimere alcune condotte di pericolo fra le quali, per quanto ora interessa, quelle operazioni che *"per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza, induca(no) a ritenere"* la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p. (D.L. n. 143 del 1991, art. 3, comma 1, sostituito dal D.Lgs. n. 153 del 1997, art. 1, entrato in vigore il 1.9.1997, per segnalazioni effettuate dopo tale data, come prescrive il successivo art. 2, quindi applicabile alla controversia in esame)

Tenuto a *segnalare simili operazioni è "il* responsabile *della dipendenza"*, il quale ne riferisce al " *titolare dell'attività, al legale rappresentante o un suo delegato"* il quale a sua volta *"esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove*

dirittobancario.it

possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti" (art. 3 cit., comma 2).

Nelle ipotesi contemplate dall'art. 3, ossia nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio, la legge prevede dunque un duplice obbligo di segnalazione, ugualmente sanzionato dal D.L. n. 143 del 1991, art. 5, comma 5: da parte del responsabile della dipendenza al titolare dell'attività, ossia all'organo direttivo della banca (art. 3, comma 1), e da parte di quest'ultimo al questore (comma 2).

È del tutto evidente che il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle al Questore solo se le ritenga fondate, in base all'insieme degli elementi a disposizione, spetta solo al titolare dell'attività; mentre il responsabile della dipendenza ha un margine di discrezionalità più ridotto, dovendo segnalare al suo superiore "*ogni*" operazione che lo "*induca a ritenere*" che l'oggetto di essa "possa provenire" da reati attinenti al riciclaggio.

Anche nell'ambito di questo più ristretto margine di giudizio, il responsabile della dipendenza deve controllare, per vero, che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l'operazione; ma si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge - caratteristiche, entità, natura o "*qualsivoglia altra circostanza*" oggettivamente significativa -

dirittobancario.it

o ulteriormente specificati dalla Banca d'Italia; laddove gli elementi (pur sempre di carattere oggettivo) riferibili al cliente, che il responsabile della dipendenza è pure tenuto a considerare, sono la capacità economica e l'attività svolta.

Così ricostruito il quadro normativo, occorre chiarire che il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, a cui si riferisce il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 cpc (applicabile alla fattispecie in esame) è quel fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (v. tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831; Sez. L, Sentenza n. 15636 del 2016, in motivazione). Le sezioni unite hanno altresì precisato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della

dirittobancario.it

sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (v. Sez. U, Sentenza n. 8053/2014 cit.).

Ebbene, nel caso di specie si è sicuramente fuori da tali ipotesi estrema perché la Corte siciliana ha esaminato il fatto decisivo, cioè la natura delle operazioni bancarie poste in essere dalla correntista (la società CIPO operante nel settore del commercio di agrumi), sottolineando l'emissione, tra il gennaio 1995 e l'ottobre 1999, di ben 300 assegni per prelevamenti in contanti, ciascuno di importo prossimo e inferiore ai 20.000.000 di vecchie lire, per un totale complessivo di lire 5.799.500.000, sintomo - sempre secondo l'apprezzamento del giudice di merito - di una radicata tolleranza della banca verso un *modus operandi* del cliente improntato all'elusione della normativa antiriciclaggio.

La Corte d'Appello, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, si è confrontata anche con la linea difensiva della Banca (imperniata a sua volta sulla solidità economica della cliente) ed ha spiegato le ragioni del dissenso evidenziando il

dirittobancario.it

fatto che il legale rappresentante della società CIPO, anziché emettere assegni di importo pari alle variabili necessità di danaro liquido della società (talvolta giustificate con l'esigenza di provvedere ai pagamenti spettanti ai conferitori, talaltra con non meglio specificate esigenze amministrative), ricorreva sistematicamente alla all'emissione per un importo inferiore ai 20 milioni di lire, con ciò manifestando - sempre secondo l'apprezzamento del giudice di merito - un ben preciso intento elusivo (ovverosia finalizzato all'unico scopo di non incorrere nella segnalazione dovuta dall'intermediario e nelle successive verifiche ispettive), che avrebbe doverosamente imposto l'attivazione della segnalazione prevista per la normativa antiriciclaggio.

Ad avviso della Corte d'Appello, in presenza di un si evidente e ripetuto comportamento evasivo, sintomo della conoscenza da parte del cliente della normativa antiriciclaggio e della precisa finalità di evitare la segnalazione prevista dalla legge 197/1991 art. 3, la Banca avrebbe dovuto diligentemente riversare sulle autorità competenti il compito di verificare le ragioni di una condotta pervicace ed oggettivamente sospetta, anziché trincerarsi dietro un convincimento di liceità del'operato della società CIPO, convincimento del tutto soggettivo, fondato su una inesatta e incompleta percezione della realtà.

Insomma, secondo la Corte d'Appello, nel caso di specie,

dirittobancario.it

si imponeva la segnalazione, espressamente prevista dal decalogo della Banca di Italia "*in caso di frequente ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, soprattutto se volte ed eludere gli obblighi di identificazione o registrazione*" (v. pagg. 13 e ss sentenza impugnata).

Sui fatti di rilevanza penale commessi, per così dire, a monte delle operazioni bancarie di cui si discute, la Corte d'Appello ha riportato le dichiarazioni del M.llo della Guardia di Finanza da cui emergeva che i soggetti "*conferitori*" dei prodotti, sentiti a campione, neanche conoscevano l'esistenza della CIPO; ha altresì rilevato che "*i movimenti di merce sottostanti alle ingenti movimentazioni di danaro in contanti sono risultati – ad una controllo della medesima GDF attualmente in corso di verifica da parte del giudice penale – inesistenti" (v. pag. 15 sentenza impugnata*".

Tali considerazioni dimostrano quindi che la Corte di merito si era posta anche il problema della provenienza del danaro via via prelevato in contanti presso lo sportello bancario.

Trattasi, come si vede, di un percorso argomentativo completo, giuridicamente corretto e, come tale, non attaccabile dalle lunghe censure di tipo esclusivamente fattuale, tendenti in sostanza a sollecitare una ricostruzione alternativa dei fatti, assolutamente preclusa in questa sede.

6. Col sesto motivo si denunzia la violazione e falsa

dirittobancario.it

applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e degli artt. 3 e 5 della legge n. 197/1991, nel testo all'epoca vigente, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc nonché l'omesso esame di un fatto decisivo. Osserva la ricorrente società che il termine di 90 giorni per contestare la violazione doveva decorrere dal 18.4.2000, data di notificazione del verbale della Guardia di Finanza (verbale non di accertamento ma di contestazione) e non già dall'8.8.2000 (data di comunicazione al Ministero del predetto verbale). Applicando correttamente la decorrenza dal 18.4.2000, risultava pertanto tardiva la contestazione avvenuta solo in data 17.10.2000.

La censura è priva di autosufficienza e come tale inammissibile, mancando la trascrizione (o comunque i dati essenziali circa il deposito nel giudizio di merito) del documento cardine a sostegno della doglianza, il verbale della Guardia di Finanza la cui natura viene oggi posta in discussione, non apparendo sufficiente la riproduzione di isolati passaggi contenuta a pag. 2 e 3 del ricorso.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione

dirittobancario.it

con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame. (tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013 Rv. 625839).

Il principio vale naturalmente sia per gli atti processuali che per i documenti.

7. Col settimo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 197/1991, nel testo all'epoca vigente, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc nonché ancora omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all'art. 360 n. 5 cpc. Si critica la sentenza per avere ritenuto, in caso di provvedimenti sanzionatori emessi dai Direttori Generali, non necessaria una particolare delega ministeriale: al contrario, secondo la tesi della Banca, il Direttore Generale, in mancanza di espressa delega, non era legittimato.

La censura è priva di fondamento perché si scontra col principio di diritto, già affermato da questa Corte - ed oggi ribadito - secondo cui in tema di sanzioni amministrative, la sanzione pecuniaria per la violazione di omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, di cui all'art. 3 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, è legittimamente irrogata, ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.l. n. 143, dal direttore generale del ministero competente all'emissione del decreto sanzionatorio.

dirittobancario.it

Infatti, l'anzidetto art. 5 deve essere interpretato alla luce della disciplina recata dagli artt. 3, 14 e 16 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (vigente "ratione temporis"), in forza della quale, introducendosi nell'ordinamento il principio della separazione tra direzione politica e responsabilità della gestione amministrativa, ai responsabili delle direzioni generali compete l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano la P.A. verso l'esterno e che sono direttamente ricollegabili a detta attività di gestione, ivi compresa quella della irrogazione di sanzioni in applicazione della specifica disciplina di settore e in relazione alla disciplina dettata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (v. Sez. 2, Sentenza n. 10621 del 03/05/2010 Rv. 613101; Sez. 2, Sentenza n. 10202 del 28/04/2010 Rv. 612574).

8 Con l'ottavo motivo la Unicredit denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 197/1991, dell'art. 1, quinto comma del D.L. 12.10.2001 n. 369 e dell'art. 32 DPR 31.3.1988 n. 148 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo. Dolendosi del rigetto dell'eccezione di nullità del provvedimento per mancata acquisizione del prescritto parere della Commissione Consultiva, la ricorrente osserva che, nonostante la formula adottata nel testo, il D.L. 12.10.2001 n. 369 - dettato in materia di terrorismo - non aveva inteso affatto sopprimere la Commissione, ma solo il suo funzionamento in materia di terrorismo, tant'è

dirittobancario.it

che in sede di conversione in legge non è stata prevista la ricostituzione della Commissione (come invece sarebbe stato logico se vi fossa stata in precedenza una vera e propria soppressione), ma più semplicemente, la non necessità del parere in materia di sanzioni relative al terrorismo internazionale.

La censura, anche se apprezzabile per lo sforzo interpretativo profuso, è priva di fondamento.

Il Decreto Legge 12 ottobre 2001, n. 369 (*Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale*) convertito con modificazioni dalla L. 14 dicembre 2001, n. 431 all'art. 1 comma 5 prevedeva che "*La commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' soppressa*".

Il decreto in questione è entrato in vigore il giorno 15.10.2001, coincidente con la data della sua pubblicazione in G.U (v. art. 3) e dunque alla data in cui è stato adottato il provvedimento sanzionatorio (4.12.2001) il suddetto provvedimento legislativo era pienamente in vigore.

Da ciò discende che la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione della normativa vigente che, seppur inserita in un provvedimento legislativo finalizzato al contrasto e alla repressione del finanziamento del terrorismo internazionale, aveva, per la assoluta chiarezza del dato testuale, una portata di carattere generale che non consentiva all'interprete di

dirittobancario.it

operare soggettivi distinguo.

La successiva formulazione del comma 5 in sede di legge di conversione, secondo cui "*I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*" non può incidere sulla corretta interpretazione data dall'autorità amministrativa sotto la vigenza di un decreto legge (in un'epoca in cui non si prevedeva neppure se e in che modo la disposizione sarebbe stata convertita) e, a ben vedere, non esclude neppure un difetto di coordinamento tra quella e questo.

9 Col nono motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 166 e 167 cpc, in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360 n. 5 cpc. A dire della società Unicredit i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare inammissibile la costituzione del Ministero a mezzo fax a nulla rilevando il successivo invio di memoria a mezzo posta e ancora dopo, l'intervento dell'Avvocatura dello Stato.

Il motivo è infondato.

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale

dirittobancario.it

configurato dal legislatore resta governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice ex art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689) e non prevede particolari sanzioni (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal quinto comma della norma sopra citata) per omissioni o ritardi di attività delle parti, così come non inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello poste in essere dal giudice, salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza (Sez. 1, Sentenza n. 14016 del 2002; Cass. 2 marzo 1994, n. 2060; Cass. 19 febbraio 1999, n. 1404), onde l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'art. 23, secondo comma, della richiamata legge n. 689 del 1981, non implica decadenza, in difetto di espressa previsione di perentorietà, ne' rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (Sez. 1, Sentenza n. 14016 del 2002 cit.; Cass. 17 gennaio 1998, n. 373; Cass. 4 aprile 2001, n. 4931; Cass. 14 dicembre 2001, n. 15828).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha dato atto della avvenuta costituzione dell'Avvocatura dello Stato mediante il sistema postale e dunque nessuna norma impediva di regolarizzare una precedente costituzione in giudizio, non risultando intervenute - e neppure dedotte - specifiche preclusioni o

dirittobancario.it

decadenze.

Sulla costituzione a mezzo del servizio postale, questa Corte ha già rilevato la ritualità, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 13 marzo 2004 n. 98, per la quale - in conformità all'indirizzo già introdotto con la sentenza del 2002 n. 520, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 1 e 2 - è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e quindi, in senso generale, nella parte in cui non consente, per il deposito di qualsiasi atto ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale (v. sez. 2, Sentenza n. 8287 del 2011).

Quanto alla successiva produzione documentale, essa doveva ritenersi consentita in applicazione del suindicato principio di diritto.

10 Col decimo ed ultimo motivo viene denunciata, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 6 della legge n. 689/1981 e dell'art. 5 della legge n. 197/1991, nel testo all'epoca vigente, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc nonché l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360 n. 5 cpc. Con tale censura ci si duole del mancato annullamento dell'ordinanza ingiunzione quale conseguenza della

dirittobancario.it

mancata audizione del coobbligato solidale (il Direttore Spanò). Secondo la tesi della ricorrente, la questione degli "*incolpati*" è assolutamente inscindibile e dunque le vicende sostanziali e processuali dell'uno non possono non influire sul secondo.

Anche tale censura è priva di fondamento perché la mancata audizione del Direttore pro tempore integrava un mero vizio di forma riguardante solo la posizione del diretto interessato, ma non certo determinava l'insussistenza della violazione o estinzione dell'obbligazione nei confronti dell'autore: del resto da tempo le sezioni unite hanno chiarito che la mancata audizione dell' interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l' interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (v. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010 Rv. 611244).

Non si vede pertanto perché di tale conseguenza dovesse giovarsene la Banca, considerato che, anche qualora fosse stata annullata una precedente ordinanza per tale ragione, nulla avrebbe impedito, sussistendone le condizioni temporali, di emettere nuova ordinanza ingiunzione nei confronti del coobbligato Direttore.

In conclusione, l'impugnazione va respinta con addebito di

dirittobancario.it

spese a carico della parte soccombente.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Roma, 17.6.2016

Il Cons. est. Il Presidente

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Il Funzionario Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 29 NOV. 2016

dirittobancario.it